



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 15/02/2022

OGGETTO: DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL 27.01.2022 REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE - ART. 4 COMMA 3 - RIDETERMINAZIONE IMPORTO CONTRIBUTI RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2021

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di febbraio alle ore 17:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

BOCCHINI TANIA	SINDACO	Presente
ORTOLANI LORENZO	VICE SINDACO	Presente
COMANDINI ERICA	ASSESSORE	Assente
BRIGLIADORI MARCO	ASSESSORE	Presente
BERNUCCI GIANFRANCO	ASSESSORE ESTERNO	Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ROMANO ROBERTO che provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO , constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONENTE: AREA SERVIZI ALLA PERSONA SVILUPPO ECONOMICO

Premesso che con Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021, pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, è stato disposto il differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31/03/2022;

Richiamate:

- la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024, approvato dal Consiglio Comunale in data 27/01/2022, con atto n. 2;
- la deliberazione consiliare n. 5 del 27/01/2022, esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28/01/2022, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2022/2024, con assegnazione delle risorse ai Responsabili di Area;

Visti altresì:

- la deliberazione C.C. n. 68 del 25/10/2010 con la quale è stato approvato il nuovo *“Regolamento per il sostegno economico alle imprese”*;
- la deliberazione C.C. n. 16 del 27/03/2014 con la quale sono state apportate modifiche al *“Regolamento per il sostegno economico alle imprese”*;
- la deliberazione C.C. n. 6 del 27.01.2022 avente ad oggetto: *“Regolamento per il sostegno economico alle imprese – modifica”*;

Considerato che l’art. 2 del succitato regolamento indica quali beneficiari del contributo esclusivamente gli imprenditori (persone fisiche e società) del settore del commercio al dettaglio operanti su aree private o su aree pubbliche, gli artigiani che producono servizi in sede stabile o beni che sono venduti direttamente al pubblico nella sede dell’impresa o in locali attigui, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché coloro che esercitano attività di servizio diverse da quelle svolte da liberi professionisti iscritti in albi, ruoli o registri;

Considerato altresì che l’art. 4 del regolamento stabilisce l’ammontare delle spese ammissibili al beneficio economico per coloro che:

- a) attivano una nuova impresa;
- b) attivano un’unità locale operante in luogo diverso dalla sede principale;
- c) subentrano in esercizi che sono già insediati nel territorio comunale;
- d) gestiscono imprese che sono attive sul territorio da oltre sessanta mesi;

Ravvisato che l’Amministrazione Comunale intende continuare a sostenere la ripresa e il mantenimento delle attività produttive locali più esposte agli effetti economici legati all’emergenza pandemica e maggiormente danneggiate a causa delle chiusure forzate, anche parziali, delle attività, delle restrizioni e delle limitazioni imposte dai provvedimenti nazionali e regionali ai fini del contenimento del contagio da Covid-19;

Dato quindi atto che l’intervento dell’Amministrazione Comunale viene effettuato per sostenere le imprese del territorio anche a seguito dell’aumento del costo delle materie prime e dell’energia che sta colpendo considerevolmente il settore imprenditoriale;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti

virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

Atteso che:

- gli interventi degli enti locali, in quanto contributi economici privi di controprestazione, costituiscono forme di assistenza verso i bisogni dei soggetti presenti sul territorio secondo i principi primari del D.Lgs 267/2000 (ossia, la cura degli interessi della comunità locale), che trovano fonte generale di riferimento nell'art.12 della Legge 241/1990 oltre che nell'articolo 97 della Costituzione (il cosiddetto "buon andamento");
- i contributi alle imprese nelle politiche delle autonomie locali costituiscono dunque un onere finanziario caratterizzato da quei criteri di proporzionalità e ragionevolezza coerenti con gli interventi tipicamente "emergenziali" di competenza dello Stato, a fronte della chiusura delle attività o della forte contrazione della domanda;

Ritenuto di intervenire rideterminando l'importo del contributo ai sensi dall'art. 4 "Ammontare dei contributi" comma 3 del vigente regolamento che testualmente recita: "*Gli importi dei contributi, come sopra determinati, potranno essere variati annualmente con provvedimento della Giunta Comunale*" come di seguito indicato:

a) per chi attiva nuove imprese:

- per i primi dodici mesi di attività: le spese di consulenza amministrativa e fiscale per l'impianto della contabilità, nel limite di (€. 3.000,00);
- per i secondi dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€. 3.000,00);
- per i terzi dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€. 2.250,00);
- per i quarti dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€. 2.250,00);
- per i quinti dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€. 1.500,00);

b) per chi attiva un'unità locale staccata dalla sede principale:

- per i primi dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale ed i contributi INPS e INAIL relativi al personale occupato nella nuova unità locale, nel limite di (€. 2.400,00);
- per i secondi dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale ed i contributi INPS e INAIL relativi al personale occupato nella nuova unità locale, nel limite di (€. 2.400,00);
- per i terzi dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale ed i contributi INPS e INAIL relativi al personale occupato nella nuova unità locale, nel limite di (€. 1.500,00);
- per i quarti dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale ed i contributi INPS e INAIL relativi al personale occupato nella nuova unità locale, nel limite di (€. 1.500,00);
- per i quinti dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale ed i contributi INPS e INAIL relativi al personale occupato nella nuova unità locale, nel limite di Euro (€. 1.050,00);

c) per chi subentra in attività già esistenti:

- per i primi dodici mesi di attività: le spese di consulenza amministrativa e fiscale d'impianto della contabilità e le spese notarili relative all'atto di acquisto dell'azienda, nel limite di (€. 3.900,00);
- per i secondi dodici mesi di attività: le spese documentate di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€. 3.000,00);
- per i terzi dodici mesi di attività: le spese documentate di consulenza fiscale e relative ai

- contributi INPS e INAIL, nel limite di (€. 2.250,00);
 - per i quarti dodici mesi di attività: le spese documentate di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€. 2.250,00);
 - per i quinti dodici mesi di attività: le spese documentate di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€. 1.500,00);
- d) per chi gestisce imprese che sono attive sul territorio da oltre 60 mesi:
- annualmente: le spese documentate di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 900,00);

Considerato che per i soggetti beneficiari il contributo in considerazione della modicità dell'importo e della platea dei destinatari non si configura un aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, atteso che affinché si realizzi tale fattispecie devono verificarsi contestualmente le seguenti quattro condizioni:

- che la fonte delle risorse sia pubblica;
- che ci sia un vantaggio per le imprese o comunque per dei soggetti che svolgono attività di impresa;
- che l'aiuto falsi la concorrenza;
- che l'aiuto produca effetti distorsivi sugli scambi tra Stati membri.

Evidenziato che per quanto innanzi, occorre procedere alla registrazione di tali contributi nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di trasparenza e pubblicità previsti a carico dell'Amministrazione concedente dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 12 della Legge 241/1990 e dei soggetti percettori, ai sensi dell'art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 124/2017;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Visti:

- il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011”;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto del Comune;

PROPONE

- 1) Di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di intervenire per le ragioni esplicitate in premessa rideterminando l'importo del contributo ai sensi dall'art. 4 “Ammontare dei contributi” comma 3 del vigente regolamento che testualmente recita: “*Gli importi dei contributi, come sopra determinati, potranno essere variati annualmente con provvedimento della Giunta Comunale*” come di seguito indicato:

a) per chi attiva nuove imprese:

- per i primi dodici mesi di attività: le spese di consulenza amministrativa e fiscale per l’impianto della contabilità, nel limite di (€. 3.000,00);
- per i secondi dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€. 3.000,00);
- per i terzi dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€. 2.250,00);
- per i quarti dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€. 2.250,00);
- per i quinti dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€. 1.500,00);

b) per chi attiva un’unità locale staccata dalla sede principale:

- per i primi dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale ed i contributi INPS e INAIL relativi al personale occupato nella nuova unità locale, nel limite di (€. 2.400,00);
- per i secondi dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale ed i contributi INPS e INAIL relativi al personale occupato nella nuova unità locale, nel limite di (€. 2.400,00);
- per i terzi dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale ed i contributi INPS e INAIL relativi al personale occupato nella nuova unità locale, nel limite di (€. 1.500,00);
- per i quarti dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale ed i contributi INPS e INAIL relativi al personale occupato nella nuova unità locale, nel limite di (€. 1.500,00);
- per i quinti dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale ed i contributi INPS e INAIL relativi al personale occupato nella nuova unità locale, nel limite di Euro (€. 1.050,00);

c) per chi subentra in attività già esistenti:

- per i primi dodici mesi di attività: le spese di consulenza amministrativa e fiscale d’impianto della contabilità e le spese notarili relative all’atto di acquisto dell’azienda, nel limite di (€. 3.900,00);
- per i secondi dodici mesi di attività: le spese documentate di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€. 3.000,00);
- per i terzi dodici mesi di attività: le spese documentate di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€. 2.250,00);
- per i quarti dodici mesi di attività: le spese documentate di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€. 2.250,00);
- per i quinti dodici mesi di attività: le spese documentate di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€. 1.500,00);

d) per chi gestisce imprese che sono attive sul territorio da oltre 60 mesi:

- annualmente: le spese documentate di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 900,00);

3) Di dare atto per l’effetto che la spesa al presente intervento, quantificata in € 70.000,00 trova copertura al Cap. 23960/1 int. 1.04.03.99.999 “Contributi alle imprese” del Bilancio di Previsione 2022;

4) Di dare atto che per i soggetti beneficiari il contributo in considerazione della modicita dell’importo e della platea dei destinatari non si configura un aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, atteso che affinché si realizzi tale fattispecie devono verificarsi contestualmente le seguenti quattro condizioni:

- che la fonte delle risorse sia pubblica;
- che ci sia un vantaggio per le imprese o comunque per dei soggetti che svolgono attività di impresa;
- che l'aiuto falsi la concorrenza;
- che l'aiuto produca effetti distorsivi sugli scambi tra Stati membri;

5) Di dare atto che occorre procedere alla registrazione di tali contributi nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di trasparenza e pubblicità previsti a carico dell'Amministrazione concedente dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 12 della Legge 241/1990 e dei soggetti percettori, ai sensi dell'art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 124/2017;

6) Di dare altresì atto che sulla presente proposta sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

7) Di impegnare il competente Responsabile Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico ad assumere i provvedimenti all'uopo necessari;

8) Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza dei successivi adempimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con votazione unanime, favorevole e palese;

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione;

Ed inoltre;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BOCCHINI TANIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROMANO ROBERTO



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

Proposta N. 2022 / 267

AREA PROPONENTE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO

OGGETTO: DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL 27.01.2022 REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE - ART. 4 COMMA 3 - RIDETERMINAZIONE IMPORTO CONTRIBUTI RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 14/02/2022

IL RESPONSABILE DI AREA
LANZONI ELENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena

Proposta N. 2022 / 267

AREA PROPONENTE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO

OGGETTO: DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL 27.01.2022 REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE - ART. 4 COMMA 3 - RIDETERMINAZIONE IMPORTO CONTRIBUTI RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 14/02/2022

IL RESPONSABILE DI AREA
SAMBI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)